

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] in qualità di figlia legittima di [redacted] deceduta in Milano il 4.12.1988, conveniva in giudizio il fratello coerede avanti il Tribunale di Milano per sentire:

- accertare la sua qualità di erede legittima della madre per la quota riservata dalla legge;
- pronunciare l'inefficacia nei suoi confronti delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico 12.11.1988 con le quali il fratello era stato istituito erede universale nella misura necessaria per la reintegrazione della quota di legittima;
- pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti;
- condannare il convenuto al rimborso pro-quota dei debiti ereditari sostenuti dall'attrice.

Si costituiva in giudizio il convenuto per richiedere il rigetto delle domande e per sentire dichiarare l'attrice esclusa dalla successione della defunta madre ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c. stante l'intervenuto accertamento della falsità del testamento olografo 16.11.1988 attribuito alla [redacted] ed utilizzato dall'attrice nel relativo giudizio per paralizzare l'efficacia di quello pubblico in favore del fratello.

Il convenuto in via riconvenzionale chiedeva inoltre che venisse ordinato il rendiconto della somma di £. [REDACTED] che asseriva essere stata prelevata dalla sorella con assegni circolari dal conto della madre, il pagamento della relativa somma in suo favore nonché della somma di £. [REDACTED] percepita dalla sorella per il godimento di un immobile ereditario.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., escussi i testi ammessi ed espletata la consulenza tecnica, la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il riconoscimento dell'attrice quale erede legittimaria di [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 536 c.c. è impedito dalla sussistenza a suo carico di causa di esclusione dalla successione che il Tribunale ha accertato sulla base delle risultanze di processo.

La falsità del testamento olografo 16.11.1988 in favore dell'attrice è stata dichiarata con sentenza passata in giudicato (in atti) per l'accertamento della falsità della data ivi apposta.

Si legge nella sentenza n. 6674 del 1994 del Tribunale di Milano, confermata con sentenza n. 3354/97 della Corte d'Appello, che: "la scrittura avrebbe costituito un progetto di testamento privo di data, redatto in epoca antecedente l'autunno del 1988, e utilizzato da qualcuno, apponendovi le parole "16 novembre 1988".

Il motivo della falsificazione può essere verosimilmente rintracciato nel fatto dell'esistenza di un testamento pubblico precedente, in data 12.11.1988, con il quale la [REDACTED] aveva revocato ogni sua precedente disposizione testamentaria. Successivamente alla registrazione di detto testamento, avvenuta il 15.12.1988, [REDACTED] in data 26.1.1989, con presumibilmente conoscenza dell'esistenza del testamento 12.11.1988 con la quale la madre aveva nominato erede universale il figlio [REDACTED], consegna al Notaio [REDACTED] ai fini della pubblicazione, la scheda testamentaria della madre, poi rivelatasi falsificata, che recita "è mia volontà che ogni mio avere sia dato tutto a mia figlia [REDACTED]".

La scheda testamentaria in favore della [REDACTED] contenuta in busta aperta e così consegnata al Notaio, come si legge dal verbale di pubblicazione in atti, reca la data del 16.11.1988 di cui è stata accertata la falsità, di soli tre giorni successiva a quella del testamento pubblico 12.11.1988 in favore di [REDACTED] *et.*

Evidenzia il Tribunale la precisione e gravità degli elementi indiziari costituiti dal possesso da parte dell'attrice della scheda testamentaria in suo favore, dall'apposizione nella stessa della falsa data del 16.11.1988 di poco successiva a quella, vera, del 12.11.1988 contenuta nel testamento pubblico in favore di [REDACTED], dalla richiesta di pubblicazione della scheda testamentaria falsificata dopo la registrazione di quello pubblico in data 12.11.1988.

Con deduzione logica fondata sulla considerazione degli elementi indicati, collocati nel contesto della successione di [REDACTED] [REDACTED] alla quale potevano aspirare solo i due figli, e che si sostanzia nel decisivo rilievo costituito dal fatto che solo l'attrice avrebbe potuto avere interesse e trarre vantaggio dalla formazione di un testamento successivo a quello in favore del fratello, si trae il giudizio della concordanza di tutti gli elementi indiziari analizzati (Cass. 18.9.2003 n. 13819).

A giudizio del Tribunale la combinazione degli elementi indiziari può fornire valida prova presuntiva della riconducibilità della falsificazione della data della scheda testamentaria 16.11.1988 alla condotta della [REDACTED] nonché della circostanza dell'uso della scheda da parte della stessa per procurarsi un ingiusto vantaggio in contrasto con la volontà della testatrice (Cass. n. 74 del 1997).

Le condotte integrano il caso di indegnità di cui all'art. 463 n. 6 c.c. ove si consideri che la falsificazione ivi prevista può riguardare anche una parte del testamento, es. la data ovvero un codicillo.

Va pertanto dichiarata ai sensi dell'art. 463 n. 6) c.c. l'esclusione per indegnità di [REDACTED] dalla successione di [REDACTED]

Parte attrice ha asserito di avere sostenuto spese per denuncia ed imposte di successione, spese funerarie, spese condominiali per l'immobile di [REDACTED] e quelli di [REDACTED] e spese per ICI.

Le spese sono state documentalmente provate negli importi rispettivamente di £. [redacted] £. [redacted] per l'immobile di [redacted] £. [redacted] per l'immobile di [redacted], £. [redacted] per un totale di [redacted] euro.

Trattasi di spese relative all'eredità relitta dalla [redacted] sicchè l'importo dovrà essere interamente rimborsato dall'erede convenuto, maggiorato degli interessi legali dai pagamenti al saldo.

In ordine alle spese di £. [redacted] che sarebbero state sostenute dall'attrice per spese mediche e di degenza ospedaliera della madre la domanda sul punto è inammissibile perché già formulata nel giudizio citato, definito con sentenza passata in giudicato (in atti, doc. n. 3 del fasc. attrice).

Le domande formulate in via riconvenzionale dalla parte convenuta sono ammissibili.

L'udienza di prima comparizione era stata differita al 20 maggio 1998 ai sensi dell'art. 168 bis v.c. c.p.c., la costituzione della parte convenuta, avvenuta il 29.4.1998 nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., consente di ritenere tempestivamente proposta la domanda riconvenzionale ivi svolta ai sensi degli artt. 166, 167 e 171 c.p.c. d.

Osserva il Tribunale che risulta pienamente provata l'asserita circostanza del godimento dei beni ereditari da parte dell'attrice in virtù del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di [redacted] via [redacted]

Il contratto in atti, stipulato da [REDACTED] per la durata non rinnovabile di anni quattro, dall'1.10.1990 al 30.9.1994 prevedeva come canone annuo la somma di £ [REDACTED] sicchè l'attrice dovrà restituire all'erede ai sensi dell'art. 464 c.c. i frutti percepiti dopo l'apertura della successione e cioè l'importo percepito nel quadriennio della locazione, pari a [REDACTED] euro, oltre agli interessi legali dai pagamenti al saldo

La domanda riconvenzionale svolta dal convenuto di condanna dell'attrice alla presentazione del rendiconto della somma di £ [REDACTED] che il convenuto asserisce essere stata prelevata dalla [REDACTED] dal conto corrente n. 555247-01055 in qualità di procuratrice della madre defunta, ed al pagamento in suo favore delle somme dovute, va rigettata.

Trattasi invero di operazione costituita dall'emissione di assegni addebitati sul conto intestato a [REDACTED] compiuta dall'attrice circa due mesi prima della morte della madre in virtù di procura conferita anche per prelevamenti con emissione di assegni (doc. n. 5 del fasc. del convenuto).

Il preteso obbligo della convenuta alla resa del conto non può infatti essere fondato sull'art. 723 c.c. che disciplina la resa dei conti che i conviventi devono effettuare dal momento in cui è sorta la comunione, obbligo che trae origine dalla divisione dell'asse ereditario (Cass. 1.2.1995 n. 1144), perché l'importo fu prelevato in epoca antecedente il decesso della [REDACTED]

L'operazione deve presumersi effettuata con il consenso della titolare del rapporto di conto corrente, il convenuto avrebbe dovuto eventualmente svolgere domanda di accertamento di atto di liberalità od eventualmente di donazione indiretta e di collazione della relativa somma.

In ogni caso non è stata fornita alcuna prova di una indebita appropriazione di tale somma da parte dell'attrice.

Le spese di lite, comprese quelle di consulenza tecnica liquidate in separato decreto, vanno compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza (Cass. n. 8540 del 22.4.2005).

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

dichiara

l'esclusione per indegnità di [REDACTED] dalla successione di [REDACTED]

condanna

parte convenuta a rimborsare alla parte attrice l'importo di [REDACTED] euro maggiorato degli interessi legali dai pagamenti al saldo


condanna

parte attrice a rimborsare alla parte convenuta l'importo di [REDACTED] euro, oltre agli interessi dai pagamenti al saldo

dichiara
compensate tra le parti le spese di lite

Così deciso in Milano il 24 gennaio 2006

Il Giudice est.



Il Presidente

